

**Articolo 28 legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento -legge finanziaria- )**

Art. 28

*Canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e modificazione dell'articolo 47 della [legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2](#) (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale)*

1. E' istituito il canone per l'occupazione di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

2. La Giunta provinciale stabilisce con regolamento la disciplina del canone, ivi comprese le agevolazioni e le esenzioni, nonché i criteri di determinazione dei canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni sulle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia. Il regolamento è informato a principi di uniformità con il canone dovuto sulle occupazioni di strade, di aree e dei relativi spazi appartenenti al demanio dello Stato, per le quali sono state delegate le funzioni in materia di viabilità ai sensi dell'articolo 19 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#) (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); il regolamento deve in ogni caso prevedere le esenzioni dal pagamento del canone per le fattispecie corrispondenti a quelle già previste dalle disposizioni provinciali in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge. Il canone è determinato tenendo conto dell'entità dell'occupazione, dell'importanza del bene occupato, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività. Il regolamento può prevedere agevolazioni ed esenzioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali nonché per le occupazioni effettuate dallo Stato o da altri enti territoriali, anche tenendo conto del principio di reciprocità. In ogni caso le occupazioni realizzate dai soggetti previsti dall'articolo 19 della [legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10](#), relativo allo sviluppo della larga banda, sono esenti dal canone previsto dal comma 1 fino all'anno 2016 incluso. Il regolamento, inoltre, può prevedere il pagamento del canone per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

3. Il canone relativo alle occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura forfettaria non può essere superiore a 0,20 euro per ogni utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a 500 euro.

4. Entro il termine stabilito dal regolamento la Giunta provinciale può modificare gli importi del canone determinati con il regolamento nella misura compresa tra l'80 e il 120 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 3.

5. *omissis*

6. Questo articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. A decorrere dalla medesima data cessa il versamento della tassa dovuta alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), prevista dal capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale).